

131.

**PARERE 4/2000 SUL LIVELLO DI TUTELA DEI DATI
OFFERTO DAI PRINCIPI DELL'“APPRODO SICURO” (*)**

**GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI**



CA07/434/00/IT
WP 32

Gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati

**Parere 4/2000
sul livello di tutela dei dati offerto dai principi
dell'“approdo sicuro” (Safe Harbor) (*)**

adottato il 16 maggio 2000

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp32it.pdf

132.

**OPINION 1/2001 ON THE DRAFT COMMISSION DECISION
ON STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES (*)**

ARTICLE 29 - DATA PROTECTION WORKING PARTY



**5102/00/EN
WP 38**

Opinion 1/2001 on

**the Draft Commission Decision on Standard Contractual Clauses
for the transfer of Personal Data to third countries
under Article 26(4) of Directive 95/46**

(draft distributed to the Working Party on 17 January, 2001) (*)

Adopted on 26th January 2001

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp38en.pdf

133. **PARERE 2/2001 SUL LIVELLO DI ADEGUATEZZA DEL
PERSONAL INFORMATION AND ELECTRONIC DOCUMENTS ACT (*)**

**ARTICOLO 29 - GRUPPO DI LAVORO PER LA PROTEZIONE
DEI DATI**



**5109/00/IT
WP 39**

**Parere 2/2001 sul
Livello di adeguatezza del
Personal Information and Electronic Documents Act
(Legge sui dati personali e i documenti elettronici) canadese (*)**

Adottato il 26 gennaio 2001

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp39it.pdf

**PARERE 3/2001 SUL LIVELLO DI PROTEZIONE DELLA LEGGE 2000 DI
134. MODIFICA DELLA LEGGE AUSTRALIANA SULLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA (*)**

**ARTICOLO 29 - GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



5095/00/IT/Rev. 1

WP 40

**Articolo 29 - Gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali**

**Parere 3/2001
sul livello di protezione della legge 2000 di modifica della legge australiana sulla
tutela della vita privata (settore privato) (*)**

Adottato il 26 gennaio 2001

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp40it.pdf

135.

**PARERE 4/2001 SUL PROGETTO DI CONVENZIONE SULLA
CIBERCRIMINALITÀ DEL CONSIGLIO D'EUROPA (*)**

**ARTICOLO 29 - GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



**5001/01/IT/def.
WP 41**

Parere 4/2001

sul progetto di convenzione sulla cybercriminalità del Consiglio d'Europa (*)

Adottato il 22 marzo 2001

(*) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp41it.pdf

REGOLAMENTO (CE) N. 45/2001

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2000, CONCERNENTE LA TUTELA DELLE PERSONE FISICHE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLE

136. *ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI COMUNITARI, NONCHÉ LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (*)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:

(1) L'articolo 286 del trattato stabilisce che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi comunitari.

(2) Un sistema di protezione dei dati personali richiede, per esser completo, non solo che si istituiscano diritti per le persone cui tali dati si riferiscono e obblighi per chi li elabora, ma anche adeguate sanzioni per i trasgressori e un'autorità di controllo indipendente.

(3) L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari.

(4) L'articolo 286, paragrafo 2 del trattato prescrive l'adozione, se del caso, di tutte le altre pertinenti disposizioni.

(5) È necessario un regolamento per accordare alle persone fisiche diritti giuridicamente tutelati e per chiarire gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati in seno alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché per istituire un'autorità di controllo indipendente incaricata di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi comunitari.

(6) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(4), è stato consultato

(7) Le persone che possono essere oggetto di tutela sono quelle i cui dati personali sono trattati da istituzioni o organismi comunitari, in qualsiasi circostanza, ad esempio in quanto impiegate presso tali istituzioni o organismi.

(8) È necessario applicare i principi della protezione dei dati a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire se una persona è identificabile, occorre tener conto di tutti gli strumenti ragionevolmente impiegati dal responsabile del trattamento dei dati o da chiunque altro al fine d'identificare detta persona. Non occorre applicare detti principi di protezione ai dati resi anonimi in modo sufficiente ad impedire l'identificazione dell'interessato.

(9) La direttiva 95/46/CE fa obbligo agli Stati membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la libera circolazione dei dati personali nella Comunità. [...]

(*) Gazzetta Ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0001 - 0022; http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/2001/ic_301R0045.html

137. **EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS (CDPC)
COMMITTEE OF EXPERTS ON CRIME IN CYBER-SPACE (PC-CY)
FINAL ACTIVITY REPORT**

List of contact points in certain negotiating States

Strasbourg, 25 May 2001

Restricted
CDPC (2001) 2 rev

EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS
(CDPC)

Committee of Experts on Crime in Cyber-Space
(PC-CY)

FINAL ACTIVITY REPORT

Prepared by: Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY)

Submitted to: European Committee on Crime Problems (CDPC) at its 50th plenary session (18 - 22 June 2001)

DRAFT CONVENTION ON CYBER-CRIME
AND
EXPLANATORY MEMORANDUM RELATED THERETO

Secretariat Memorandum
prepared by the
Directorate General of Legal Affairs

[...]

138. *GUIDING PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO THE COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA BY MEANS OF VIDEO SURVEILLANCE (*)*

GUIDING PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF INDIVIDUALS WITH REGARD TO THE COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA BY MEANS OF VIDEO SURVEILLANCE

Document prepared by Mr. Giovanni BUTTARELLI
(Secretary General of the Supervisory Authority on Data Protection - il Garante - Italy)

and presented by

the Directorate General I
(Legal Affairs)

Notice

The importance of the phenomenon of surveillance and surveillance activities by technical means which are becoming increasingly sophisticated demands serious thought at both national and international level with regard to the advantages and risks for democratic societies and individuals.

Several states have undertaken work in this field, even considering it necessary to draft specific legislative provisions on data protection in the field of (video-)surveillance.

In this context, the Council of Europe wishes to draw attention to certain particular aspects of surveillance. The Project Group on Data Protection (CJ-PD) of the Council of Europe asked a consultant, Dr Giovanni BUTTARELLI, to write a report on data protection in relation to surveillance activities. This Report acknowledged that any study of surveillance is linked to technological developments in the means of control and should thus be situated in the historical context.

It was therefore wished to highlight a list of Guiding Principles specifically for video surveillance, which ought to be taken into account when preparing specific legislative provisions on data protection with relation to video surveillance. These principles could, where appropriate, be applied to other forms or technical means of surveillance after making any necessary adjustments to them.

At the present stage the Report and the Guiding Principles are to be the subject of public consultation. Any comments on these texts may be transmitted to the Secretariat General of the Council of Europe before 21st January 2001, at the following address : judith.ledoux@coe.int.

FOREWORD

Many public and private entities have been increasingly using surveillance systems for various purposes and in different sectors, by controlling, in particular, movement of persons and goods, access to property as well as events, situations and conversations - whether by telephone, electronic networks or at a physical location.

Surveillance systems often result into the collection of personal data even though their collection and/or storage is sometimes not aimed at by the surveillance data controller.

A considerable portion of these activities are performed by means of video surveillance devices, which raises specific issues as regards data protection.

Indeed, the data collected during video surveillance activities consist mainly in images and sound which either identify or allow identifying data subjects, whether directly or not, in addition to monitoring their conduct.

[...]

(*) <http://www.coe.fr/dataprotection/e%20principles%20surveillance.htm>

PROTECTION OF PERSONAL DATA WITH REGARD TO SURVEILLANCE

Report by Mr. Giovanni BUTTARELLI,

139. Secretary General of the Italian Data Protection Authority (Italy)**Protection of personal data with regard to surveillance**

Report by Mr. Giovanni BUTTARELLI,

Secretary General of the Italian Data Protection Authority (Italy)

Notice

The importance of the phenomenon of surveillance and surveillance activities by technical means which are becoming increasingly sophisticated demands serious thought at both national and international level with regard to the advantages and risks for democratic societies and individuals.

Several states have undertaken work in this field, even considering it necessary to draft specific legislative provisions on data protection in the field of (video-)surveillance.

In this context, the Council of Europe wishes to draw attention to certain particular aspects of surveillance. The Project Group on Data Protection (CJ-PD) of the Council of Europe asked a consultant, Dr Giovanni BUTTARELLI, to write a report on data protection in relation to surveillance activities. This Report acknowledged that any study of surveillance is linked to technological developments in the means of control and should thus be situated in the historical context.

It was therefore wished to highlight a list of Guiding Principles specifically for video surveillance, which ought to be taken into account when preparing specific legislative provisions on data protection with relation to video surveillance. These principles could, where appropriate, be applied to other forms or technical means of surveillance after making any necessary adjustments to them.

At the present stage the Report and the Guiding Principles are to be the subject of public consultation. Any comments on these texts may be transmitted to the Secretariat General of the Council of Europe before 21st January 2001, at the following address : judith.ledoux@coe.int.

1) FOREWORD

Any research and/or report on surveillance is related to the technological development of control systems and is therefore to be considered in connection with the relevant historical context.

[...]

DIRETTIVA 2000/31/CE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'8 GIUGNO 2000 RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE, IN PARTICOLARE IL COMMERCIO ELETTRONICO, NEL MERCATO INTERNO ("DIRETTIVA SUL COMMERCIO ELETTRONICO") (*)

140.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")

(Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 PAG. 0001 - 0016)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1)

visto il parere del Comitato economico e sociale(2)

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.

(2) Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti.

(3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell'ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell'informazione.


(4) È importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio,

[...]

(*) Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 pp. 0001 - 0016; http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/2000/it_300L0031.html

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA (*)

141.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.7.2000
COM(2000) 393 definitivo

2000/0184 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica (*)**

(presentata dalla Commissione)

(*) http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2000/it_500PC0393.pdf

DEC. 2000/520/CE DEL 26 LUGLIO 2000

142. DECISIONE DELLA COMMISSIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'ADEGUATEZZA DELLA PROTEZIONE OFFERTA DAI PRINCIPI DI APPRODO SICURO E DALLE RELATIVE "DOMANDE PIÙ FREQUENTI" (FAQ) IN MATERIA DI RISERVATEZZA PUBBLICATE DAL DIPARTIMENTO DEL COMMERCIO DEGLI STATI UNITI (*)

Dec. 2000/520/CE del 26 luglio 2000

Decisione della Commissione a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative "Domande più frequenti" (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (*)

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri sono tenuti a consentire il trasferimento verso un paese terzo di dati personali soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se vengono rispettate, prima del trasferimento stesso, norme di attuazione delle altre disposizioni della direttiva adottate dagli Stati membri.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso è possibile trasferire dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati personali deve essere valutato con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di determinate condizioni; il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (4) ha fornito indicazioni circa le modalità di effettuazione di tali valutazioni (5).

(4) Tenuto conto della diversità degli approcci in materia di tutela dei dati nei Paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza e le decisioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE devono essere eseguite in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei confronti dei Paesi terzi o fra questi, qualora sussistano condizioni analoghe, e da non costituire ostacoli dissimulati agli scambi, tenendo conto degli attuali impegni internazionali della Comunità.

[...]

(*) G.U.C.E. 25 agosto 2000, n. L 215; http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/2000/it_300D0520.html

DEC. 2000/518/CE DEL 26 LUGLIO 2000**143.** *DECISIONE DELLA COMMISSIONE RIGUARDANTE L'ADEGUATEZZA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN SVIZZERA A NORMA DELLA DIRETTIVA 95/46/CE (*)***Dec. 2000/518/CE del 26 luglio 2000**

Decisione della Commissione riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (*)

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di assicurarsi che i trasferimenti di dati personali verso un determinato paese terzo abbiano luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi dello Stato membro che attuano le altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento.

(2) La Commissione può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Tale constatazione permette il trasferimento di dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali deve essere valutata con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di determinate condizioni. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma della direttiva, ha fornito indicazioni sull'effettuazione di tali valutazioni (1).

(4) Tenuto conto dei distinti modi in cui vengono protetti i dati nei Paesi terzi, sia la verifica dell'adeguatezza di tale protezione, sia l'applicazione di ogni decisione basata sull'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, devono avvenire in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei confronti di o tra Paesi terzi in cui sussistono condizioni analoghe e da non costituire ostacoli occulti agli scambi, tenendo conto degli attuali impegni internazionali della Comunità.

(5) Nella Confederazione svizzera vigono in materia di protezione dei dati personali norme di legge che producono effetti giuridici vincolanti a livello federale e cantonale.

[...]

(*) G.U.C.E. 25 agosto 2000, n. L 215; http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/2000/it_300D0518.html

DEC. 2000/519/CE DEL 26 LUGLIO 2000
DECISIONE DELLA COMMISSIONE RIGUARDANTE L'ADEGUATEZZA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN UNGHERIA A NORMA DELLA DIRETTIVA 95/46/CE ()*

144.

Dec. 2000/519/CE del 26 luglio 2000

Decisione della Commissione riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Ungheria a norma della direttiva 95/46/CE (*)

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/46/CE prescrive agli Stati membri di assicurarsi che i trasferimenti di dati personali verso un determinato paese terzo abbiano luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato e se le leggi dello Stato membro che attuano le altre disposizioni della direttiva sono rispettate prima del trasferimento.

(2) La Commissione può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato. Tale constatazione permette il trasferimento di dati personali dagli Stati membri senza che siano necessarie ulteriori garanzie.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE l'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali deve essere valutata con riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati e nel rispetto di determinate condizioni. Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito a norma della direttiva, ha fornito indicazioni sull'effettuazione di tali valutazioni (1).

(4) Tenuto conto dei distinti modi in cui vengono protetti i dati nei Paesi terzi, sia la verifica dell'adeguatezza di tale protezione, sia l'applicazione di ogni decisione basata sull'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, devono avvenire in modo da non produrre discriminazioni arbitrarie o ingiustificate nei confronti di o tra Paesi terzi in cui sussistono condizioni analoghe e da non costituire ostacoli occulti agli scambi, tenendo conto degli attuali impegni internazionali della Comunità.

(5) In Ungheria vigono in materia di protezione dei dati personali norme di legge che producono effetti giuridici vincolanti.

[...]

(*) G.U.C.E. 25 agosto 2000, n. L 215; http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp36it.pdf

PARERE 7/2000

SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DEL 12 LUGLIO 2000 COM

145. (2000) 385 (*)

5042/00/EN/FINAL
WP36

Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 COM (2000) 385

adottato il 2 novembre 2000

Il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 1, visti gli articoli 29 e 30, paragrafi 1 a) e 3 della direttiva,

viste le relative norme di procedura e in particolare gli articoli 12, 13 e 14,

ha adottato il presente parere 7/2000:

1. Introduzione

Nell'ambito della revisione del 1999 del quadro normativo comunitario in materia di telecomunicazioni 2, il 12 luglio 2000 la Commissione ha adottato alcune proposte relative alle nuove direttive nel settore delle comunicazioni elettroniche intese a sostituire il quadro normativo esistente. Una delle cinque proposte previste riguarda una revisione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. In seguito al parere 2/2000 concernente la revisione generale del quadro giuridico delle telecomunicazioni 3, il gruppo di lavoro per la tutela della vita privata intende ora contribuire alle discussioni sul progetto di direttiva in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Analisi del progetto di direttiva

Le preoccupazioni principali del gruppo riguardano il trattamento dei dati personali attraverso Internet, che deve essere affrontato in modo più specifico, nonché i nuovi problemi derivanti dalla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 3 - Servizi interessati

Il gruppo prende atto del fatto che non sono previsti cambiamenti per quanto attiene all'ambito di applicazione e ai servizi interessati. Le disposizioni specifiche della nuova direttiva riguarderebbero pertanto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sulle reti pubbliche di comunicazioni nella

[...]

(*) http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wp36ir.pdf

REGOLAMENTO (CE) N. 2725/2000**146.** DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2000, CHE ISTITUISCE L'"EURODAC" PER IL CONFRONTO DELLE IMPRONTE DIGITALI PER L'EFFICACE APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO (*)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (*)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino")(2).

(3) Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se uno straniero trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.

(4) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

(5) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "Eurodac", comprendente un'unità centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e la banca dati centrale.

(6) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare tempestivamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti gli stranieri che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

(7) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unità centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nella banca dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di stranieri.

[...]

(*) G.U.C.E. n. L 316 del 15/12/2000; http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/2000/it_300R2725.html